

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 09 agosto 2019

Milano, 07 agosto 2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(D.ssa Sandra Bazzoni)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 351 - 2019 del 07/08/2019

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\17-2019)

OGGETTO: Convenzione con l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova per l'attivazione di una collaborazione scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

UOC PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile della struttura proponente: Sandra Bazzoni

Responsabile del procedimento: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - Sandra BAZZONI
FG

VISTI:

- il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 201 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. V/3 del 28/12/2018 con la quale viene nominata Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, la Dott.ssa Paola Lattuada, a far tempo dal 1 Gennaio 2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 697 del 23 Aprile 2019 con la quale l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova a seguito di avviso pubblico ha conferito al Dott. Flavio Villani, allora dirigente medico di Neurofisiopatologia a tempo indeterminato della Fondazione, l'incarico di dirigente medico di Struttura Complessa di durata quinquennale per la direzione e l'organizzazione dell'U.O. Neurofisiopatologia ai sensi dell'art. 15-ter del D. Lgs. 502/92;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. RU-262 del 17 Giugno 2019 con la quale la Fondazione Besta ha concesso al Dott. Flavio Villani, un periodo di aspettativa non retribuito ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera a) del CCNL integrativo del 8/6/2000 del CCNL della Dirigenza medica e Veterinaria stipulato il 10/2/2004, per ricoprire l'incarico di direzione di Struttura Complessa di durata quinquennale per la direzione e l'organizzazione dell'U.O. di Neurofisiopatologia presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, a decorrere dal 01.07.2019 al 31.12.2019;

CONSIDERATO che il Dott. Flavio Villani è responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca corrente assegnati alla Fondazione Besta non ancora conclusi:

- Progetto Epimena, sull'applicazione della medicina narrativa in epilessia mediante uso di piattaforma digitale (studio osservazionale spontaneo, multicentrico italiano);
- Progetto EpiCare (studio osservazionale sulla chirurgia dell'epilessia, sponsorizzato dall'Associazione per le Neuroscienze "P. Zorzi");
- Progetto BASE (studio osservazionale di fase IV, su efficacia e tollerabilità del brivaracetam nelle epilessie focali farmaco-resistenti, sponsorizzato da UCB Pharma);

- Progetto VOTE (studio osservazionale sulla comparazione tra aspettative e bisogni dei pazienti e aspettative e obiettivi dei medici nel trattamento dell'epilessia, sponsorizzato da UCB Pharma);
- Progetto Encefalite di Rasmussen (studio osservazionale, spontaneo, di casistica di una malattia rara, monocentrico);
- Progetto Encefalite da anticorpi anti-LGI1, casistica italiana (studio osservazionale, spontaneo, di casistica e aspetti neurofisiologici di una malattia rara, multicentrico italiano, per conto del Gruppo di Studio epilessie disimmuni della Lega Italiana Contro l'Epilessia);
- Progetto Epilessie autoimmuni, casistica italiana (studio osservazionale multicentrico italiano, per conto del Gruppo di Studio Epilessie Disimmuni della Lega Italiana Contro l'Epilessia);

ATTESA pertanto la necessità della Fondazione Besta di attivare una convenzione per la collaborazione scientifica da parte del Dott. Villani per il completamento dei progetti di ricerca sopra citati;

VISTE:

- la nota in data 25 Giugno 2019 con la quale la Fondazione Besta ha chiesto all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova la disponibilità ad attivare una convenzione per una collaborazione scientifica da parte del Dott. Villani al fine di portare a termine i progetti di ricerca non ancora conclusi;
- la nota di posta elettronica del 3 Luglio 2019 con la quale l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha manifestato la propria disponibilità ad attivare una convenzione in tal senso;

PRESO ATTO della bozza di convenzione, predisposta dagli uffici competenti, e condivisa tra le parti i cui contenuti sono di seguito indicati:

- Il Policlinico consente al Dott. Flavio Villani di completare le attività legate ai progetti di ricerca di cui ne è responsabile scientifico;
- Il Dott. Villani svolgerà l'attività oggetto del presente accordo mediante un massimo di due accessi settimanali, in orario di servizio;
- La collaborazione in oggetto ha carattere e finalità esclusivamente scientifiche e non prevede alcun onere economico a carico della Fondazione;
- I lavori scientifici derivanti dai progetti di ricerca recheranno la doppia affiliazione istituzionale con indicazione del Besta come affiliazione principale e del Policlinico come seconda affiliazione, riportando il logo e la denominazione completa di entrambe le strutture;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico della Fondazione in merito all'attivazione della citata convenzione;

  3 

RITENUTO pertanto di attivare una convenzione con l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova per una collaborazione scientifica da parte del Dott. Villani a far tempo dalla data di sottoscrizione fino al 30 Settembre 2019 convenendo di regolare pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1 Luglio 2019, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre mesi previo provvedimento formale;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

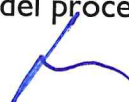
PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario sostituto e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di approvare la convenzione con l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova per una collaborazione da parte del Dott. Villani a far tempo dalla data di sottoscrizione fino al 30 Settembre 2019 convenendo di regolare pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1 Luglio 2019;
2. di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, disciplinante le condizioni, i termini e le modalità di svolgimento delle prestazioni in esame;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale Responsabile del procedimento;

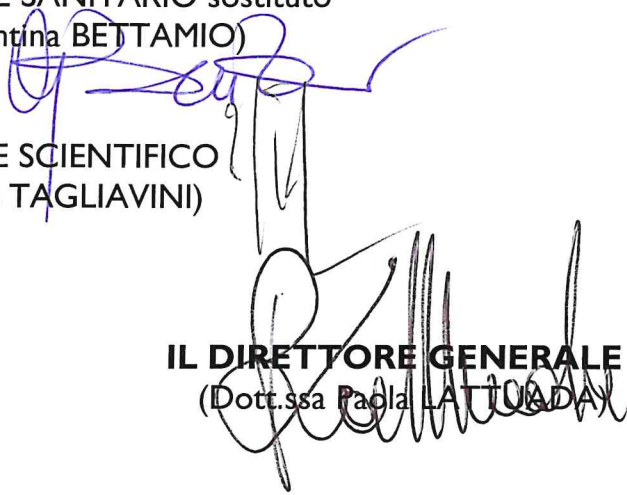
  4 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE SANITARIO sostituto
(Dott.ssa Valentina BETTAMIO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott. Fabrizio TAGLIAVINI)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

ALLEGATI:
- Convenzione

**OGGETTO: Convenzione con l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
per l'attivazione di una collaborazione scientifica.**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL
PROVVEDIMENTO**

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura UOC Affari Generali e Legali
- Centro di costo: 100000100

IL RESPONSABILE DELL'UOC PROPONENTE

(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. ssa Sandra Bazzoni)

Milano, 2/8/2019

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

() Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2019

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2019

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2020

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2020

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2019

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2019

Allo Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio 2020

Conto COGE n. _____ (.....) per €

Impegno di spesa n. ____/2020

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale

UOC ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott. Stefano Visconi)

Milano, 5/8/19

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

LA FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO “CARLO BESTA” (di seguito denominata per brevità Fondazione Besta) con sede in Milano – via Celoria, 11 - Codice Fiscale n. 01668320151, Partita IVA n. 04376340156, nella persona del Direttore Generale Dott. ssa Paola Lattuada domiciliata per la carica presso il citato ente

E

L'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di seguito denominato “Policlinico”, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 02060250996, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dr. Giovanni Ucci

PREMESSO che

- con deliberazione n. 697 del 23 Aprile 2019 l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha conferito al Dott. Flavio Villani l'incarico di dirigente medico di Struttura Complessa di durata quinquennale per la direzione e l'organizzazione dell'U.O. Neurofisiopatologia ai sensi dell'art. 15-ter del D. Lgs. 502/92;
- con determinazione dirigenziale n. RU-262 del 17 Giugno 2019 la Fondazione Besta ha concesso al Dott. Flavio Villani, dirigente medico di Neurofisiopatologia a tempo indeterminato, un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera a) del CCNL integrativo del 8/6/2000 del CCNL della Dirigenza medica e Veterinaria stipulato il 10/2/2004, per ricoprire l'incarico di direzione di Struttura Complessa di durata quinquennale per la direzione e l'organizzazione dell'U.O. di Neurofisiopatologia presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, a decorrere dal 01.07.2019 al 31.12.2019;
- il Dott. Flavio Villani è responsabile scientifico di alcuni progetti di ricerca corrente assegnati alla Fondazione Besta non ancora conclusi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. I

Il Policlinico consente al Dott. Flavio Villani di completare le attività legate ai progetti di ricerca di cui ne è responsabile scientifico e di seguito indicati:

- Progetto Epimena, sull'applicazione della medicina narrativa in epilessia mediante uso di piattaforma digitale (studio osservazionale spontaneo, multicentrico italiano)
- Progetto EpiCare (studio osservazionale sulla chirurgia dell'epilessia, sponsorizzato dall'Associazione per le Neuroscienze "P. Zorzi")
- Progetto BASE (studio osservazionale di fase IV, su efficacia e tollerabilità del brivaracetam nelle epilessie focali farmacoresistenti, sponsorizzato da UCB Pharma)
- Progetto VOTE (studio osservazionale sulla comparazione tra aspettative e bisogni dei pazienti e aspettative e obiettivi dei medici nel trattamento dell'epilessia, sponsorizzato da UCB Pharma)
- Progetto Encefalite di Rasmussen (studio osservazionale, spontaneo, di casistica di una malattia rara, monocentrico)
- Progetto Encefalite da anticorpi anti-LGII, casistica italiana (studio osservazionale, spontaneo, di casistica e aspetti neurofisiologici di una malattia rara, multicentrico italiano, per conto del Gruppo di Studio epilessie disimmuni della Lega Italiana Contro l'Epilessia)
- Progetto Epilessie autoimmuni, casistica italiana (studio osservazionale multicentrico italiano, per conto del Gruppo di Studio Epilessie Disimmuni della Lega Italiana Contro l'Epilessia)

ART. 2

Il Dott. Villani svolgerà l'attività oggetto del presente accordo mediante un massimo di due accessi settimanali, in orario di servizio, per la durata di tre mesi, rinnovabile con provvedimento formale.

ART. 3

La collaborazione in oggetto ha carattere e finalità esclusivamente scientifiche e non prevede alcun onere economico a carico della Fondazione Besta.

ART. 4

I lavori scientifici derivanti dai progetti di ricerca indicati all'art. I recheranno la doppia affiliazione istituzionale con indicazione della Fondazione Besta come affiliazione principale e del Policlinico come seconda affiliazione, riportando il logo e la denominazione completa di entrambe le strutture.

ART.5

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 Settembre 2019, convenendo di regolare pregressi reciproci rapporti intervenuti a far tempo dal 1 Luglio 2019, fatta salva la

possibilità di recesso anticipato da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con un preavviso di almeno trenta giorni. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza dell'accordo in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambi.

ART.6

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli) la Fondazione Besta dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal Dott. Flavio Villani nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

ART. 7

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, connessi con l'espletamento della consulenza di cui alla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni della Fondazione Besta e del Policlinico.

ART. 8

La Fondazione trasmetterà mensilmente un foglio riepilogativo degli accessi effettuati, dove dovranno essere indicati dettagliatamente i giorni e gli orari.

Il Policlinico, tramite la U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, provvederà al controllo delle ore rese.

ART. 9

Nell'esecuzione del presente accordo il Policlinico verrà a conoscenza di dati personali che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE

La Fondazione Besta, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, nomina il Policlinico responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico come da allegata nota di nomina (parte integrante e necessaria al presente provvedimento).

ART. 10

Il presente accordo:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, I^a comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile

1986 n. 131;

- è soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico della Fondazione Besta;

ART. 11

Per eventuali controversie derivanti dal presente accordo competente è il Foro della parte convenuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

D'ordine del Direttore Generale
Il Direttore f.f. U.O. Affari Generali e Legali
Dott. Salvatore Giuffrida

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, c.2 bis, L. 241/90 e s.m.i.

Milano,

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

In virtù della convenzione n. _____ stipulata in data _____ con la vostra azienda inerente il seguente macro-ambito di attività:

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

la quale comporta il trattamento di dati personali, con la presente si provvede ad individuare la vostra struttura in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del Capo IV *"Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento"* del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, così come modificato per effetto del D. Lgs. 101/2018 e dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente *"Regolamento"*). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti *"Responsabile"*) garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di *"sub-responsabili"*. A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

CA

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo **ai seguenti indirizzi mail** dpo@istituto-besta.it – protocollo@pec.istituto-besta.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - ✓ natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ✓ il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - ✓ descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - ✓ descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

CA

- j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della convenzione una collaborazione scientifica di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. ssa Paola Lattuada)

Per accettazione

Titolare Trattamento dei dati/Legale Rappresentante

IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

(Dott. _____)

sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

CA